

Allegato B al repertorio n.24356/13879

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TENNIS CLUB GALLARATE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I = COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 - Costituzione e Affiliazione

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica, sotto la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica "TENNIS CLUB GALLARATE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", in breve anche "TENNIS CLUB GALLARATE A.S.D.", che nel prosieguo del presente statuto ("Statuto") è indicata con il termine di "Associazione".

2. L'Associazione si dichiara apolitica, aconfessionale e non razziale e non ha fine di lucro.

3. L'ordinamento interno dell'Associazione si ispira ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

4. L'associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia n.105 del 4 settembre 2018.

Articolo 2 - Sede

1. L'associazione ha sede in Gallarate (VA), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicato nelle forme di legge.

Il trasferimento della sede in altro Comune è deliberato dall'assemblea e costituisce modifica statutaria. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere filiali, agenzie e depositi, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

3. I colori sociali sono il rosso e il bianco.

Articolo 3 - Scopi

1. L'Associazione, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, esercita, in via stabile e principale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2021, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ("FITP") o di altri enti cui riterrà di affiliarsi, ivi comprese la gestione di impianti sportivi, la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dei propri associati; in particolare, ha come finalità precipua la pratica, agonistica e non, del tennis, del padel, del beach tennis, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni, individuali o a squadre.

2. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati,

quali a mero titolo esemplificativo:

- l'organizzazione e la gestione, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, di bar e ritrovi sociali, culturali, ricreativi con obiettivi di autofinanziamento; in proposito, l'Associazione può attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate e collaborare, inoltre, allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;

- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

Articolo 4 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 5 - Affiliazione

1. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel ("FITP") ed al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) e, se richiesto dai soci, nello spirito di ampliamento delle attività sportive e culturali, con deliberazione del Consiglio di

Amministrazione, può affiliarsi anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, anche paralimpici.

2. L'Associazione, per sé e per i suoi associati, iscritti, partecipanti, ed atleti aggregati, osserva e fa osservare lo Statuto, i regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali delle Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportiva cui è affiliata, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle direttive del CONI.

3. L'Associazione rispetta le disposizioni emanate dalle federazioni sportive internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata e accetta i provvedimenti disciplinari degli organi competenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva o delle Discipline Sportive Associate adottati a suo carico, nonché le decisioni delle autorità sportive adottate in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita e all'attività dell'Associazione.

4. L'Associazione garantisce l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti a presidio della lotta alla violenza di genere adottati dal CONI o dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva o dalle Discipline Sportive Associate.

5. L'Associazione adempie gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti

delle Federazioni Sportive Nazionali e degli altri affiliati, e provvede al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione Sportiva Nazionale.

Articolo 6 - Riconoscimento di Associazione Sportiva Dilettantistica

1. L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, dalle competenti autorità previste dalla Legge e dai regolamenti federali.

2. L'Associazione, ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi, deve mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento e apportare allo Statuto le modificazioni necessarie.

TITOLO II = ASSOCIATI

Articolo 7 - Associati - Atleti agonisti aggregati e Maestri Tennis

1. L'Associazione è composta dagli associati ai quali sono riconosciuti uguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni dello Statuto.

2. Può essere istituita la categoria di aggregati composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore dell'Associazione; possono partecipare solo a tale tipo di attività, non hanno diritto di voto se non risultano anche soci.

3. Gli atleti agonisti, i Maestri e gli Istruttori hanno diritto di utilizzare gli impianti da tennis e gli altri impian-

ti nel rispetto dei regolamenti vigenti.

Articolo 8 - Ammissione all'Associazione

1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) presentazione della domanda;

b) pagamento dei contributi associativi;

c) accettazione senza riserve dello Statuto, degli altri regolamenti sociali, delle deliberazioni degli organi sociali;

d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

2. Per l'ammissione di socio minorenni, la domanda è firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

3. Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

4. I soci, una volta ammessi all'Associazione, hanno, senza discriminazione alcuna:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;

c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio annuale;

d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

Articolo 9 - Tesseramento

1. Tutti gli associati devono essere annualmente tesserati agli Enti di Promozione Sportiva, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate a cui l'Associazione è affiliata, ove espressamente richiesto dalle normative degli stessi.

2. Tutti gli aggregati devono essere in possesso di tessera atleta.

Articolo 10 - Cessazione di appartenenza all'Associazione

1. La qualifica di associato si perde:

a) per dimissioni presentate a mezzo lettera raccomandata o PEC al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha efficacia dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio di Amministrazione;

b) per morosità, decorsi tre mesi dalla scadenza, su delibera del Consiglio di Amministrazione, comunicata all'interessato mediante A/R o mezzo Pec, e-mail o altro sistema simile,

purchè idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato;

c) nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione; ricorrendo tale circostanza, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Collegio dei Probiviri, come previsto dall'art.25 del presente statuto.

2. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

2. Le cariche sociali sono elettive.

3. Gli organi sociali sono:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente (ed il Vice Presidente);

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Segretario;

e) il Collegio dei revisori dei conti o il Sindaco revisore, ove istituiti;

f) il Collegio dei probiviri.

4. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salva di-

versa determinazione dell'Assemblea; le stesse danno il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, purché preventivamente autorizzate.

5. Le cariche sociali e gli incarichi sono rinnovabili per un altro mandato consecutivo.

Articolo 12 - Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è sovrana; è indetta dal Consiglio di Amministrazione e convocata dal Presidente, ovvero in caso di impedimento dal Vicepresidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal consigliere più anziano in carica, con avviso inviato, in forma scritta, agli aventi diritto almeno dieci giorni prima della data della riunione, a mezzo del servizio postale o altro strumento idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, nonché mediante affissione dell'avviso predetto presso la Sede sociale, nel medesimo termine.

2. L'Assemblea è convocata obbligatoriamente una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo. Fino al momento dell'approvazione del preventivo il Consiglio di Amministrazione è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l'anno precedente.

3. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento su

richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione con l'indicazione degli argomenti da trattare da:

- a) almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) dall'Organo di Controllo.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

4. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'orario della convocazione e l'elenco analitico degli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Di Amministrazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

7. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Di Amministrazione, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere inseriti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

9. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal

Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati in modo da garantirne la massima diffusione.

10. Laddove l'Assemblea sia elettiva o comporti la modificazione dello statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Articolo 13 - Partecipazione all'Assemblea

1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni e in regola con il pagamento dei contributi associativi e non sospesi per effetto di un provvedimento disciplinare.

2. La partecipazione dell'associato all'Assemblea è strettamente personale, con possibilità di delega solo ad altro socio avente diritto di voto; ciascun socio può essere portatore al massimo due deleghe.

3. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto mediante gli esercenti la responsabilità genitoriale.

ART. 14 - Competenza dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- b) procede, a scrutinio segreto, alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e delle altre cariche associative;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione

della Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

ART. 15 - Quorum dell'assemblea ordinaria

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide quando riportino la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su qualunque oggetto posto all'ordine del giorno.

ART. 16 - Competenza e quorum dell'assemblea straordinaria

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora sia presente almeno un quarto dei soci

aventi diritto.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei soci presenti, salvo quanto previsto dal successivo art.34.

Articolo 17 - Eleggibilità - Incompatibilità

1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati maggiorenni, aventi diritto al voto e che non siano considerati atleti sportivi professionisti ai sensi delle disposizioni statutarie delle Federazioni sportive alle quali l'Associazione è iscritta. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età, fermi restando gli altri requisiti necessari.

2. E' fatto divieto ai membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Presidente, di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazione sportiva dilettantistica nell'ambito della Federazione Italiana Tennis e Padel ovvero di altra Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP di cui l'Associazione faccia parte.

Articolo 18 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) è formato da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 7 ad un massimo di 11, eletti fra gli associati maggiorenni.

Il CdA è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria con le seguenti norme: se il numero scelto dei Consiglieri è 7 (sette) le preferenze utilizzabili da ciascun associato avente diritto di voto sono 4 (quattro); se 9 (nove) sono 5 (cinque) e infine se 11 (undici) le preferenze sono 6 (sei). In caso di parità di preferenze è eletto l'associato iscritto da più anni consecutivi nel libro degli associati e in caso di ulteriore parità di preferenze è eletto l'associato più anziano di età.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni.

Il Consiglio elegge il Presidente, il vice Presidente e il Segretario: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio.

2. Il Consiglio Di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; può riunirsi ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, e-mail, o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri e possono svolgersi anche a distanza, con l'ausilio di strumenti telematici quali,

a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

3. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino al giorno dell'Assemblea dei soci che procede alla elezione del nuovo Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione eletto si costituisce entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del consigliere eletto più anziano di età. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, subentrano i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, l'Assemblea ordinaria può, altresì, eleggere, ad integrazione del numero minimo dei membri del Consiglio, altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente deve, con sollecitudine, convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

5. Nelle ipotesi di cui al punto 4, il Presidente o, in caso

di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 19 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro ed a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) determinare l'ammontare delle quote associative, nonché le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f) deliberare circa l'ammissione degli associati e sulla loro esclusione per morosità ai sensi dell'art.10;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- i) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi

membri.

Il Consiglio di Amministrazione su iniziativa del Presidente o dietro richiesta di almeno 3 (tre) Consiglieri, ha facoltà di invitare alle riunioni del CdA persone competenti su determinati argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione salva ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

3. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in mancanza, del Vicepresidente o, in mancanza, del consigliere più anziano di età.

5. Il Consiglio di Amministrazione tiene, a sua cura, un libro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

7. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 20 - Presidente

1. Il Presidente:

a) è eletto dal Consiglio Di Amministrazione con la maggioran-

za dei voti dei componenti;

b) dura in carica 4 anni;

c) presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e provvede alla convocazione;

d) vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza;

e) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

f) nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 21 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 22 - Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, si incarica della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del Libro dei Soci, adempie a tutte le mansioni di segreteria, redige in caso di

spesa straordinaria un preventivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Provvede ad incassare le quote sociali ed è responsabile della cassa sociale, controlla le spese correnti e gli estratti conto bancari.

Articolo 23 - l'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale, fino a un massimo di tre componenti, e resta in carica per 4 anni.

Almeno uno dei componenti dell'organo di revisione deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali.

Le preferenze utilizzabili da ciascun socio avente diritto di voto sono 2 (due).

In caso di parità di preferenze è eletto il socio iscritto da più anni consecutivi nel libro soci ed in caso di ulteriore parità di preferenze è eletto il socio più anziano di età.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il rendiconto, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del suo presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con lo Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ.

TITOLO IV = DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 24 - Provvedimenti disciplinari

1. Sia la FITP, sia gli altri Enti cui l'Associazione è affiliata, sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 25 e 26, indipendentemente gli uni dall'altra.

Articolo 25 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione. Collegio dei Probiviri.

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio dei Probiviri, salvo il caso dell'esclusione per morosità che è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea degli associati a scrutinio segreto fra i Soci che abbiano al momento dell'elezione compiuto il quarantesimo anno di età e non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari.

3. I componenti del collegio restano in carica 4 anni. È composto di tre membri, che, nel corso della prima riunione, eleggono tra di loro il Presidente.

4. Il Collegio dei probiviri:

a) ha il compito di vigilare sul comportamento disciplinare dei Soci e degli altri organi sociali, nonché dei partecipanti

a qualsiasi titolo alla vita associativa;

b) si attiva autonomamente o su segnalazione;

c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;

d) adotta i provvedimenti disciplinari e di esclusione (salvo che per morosità), con deliberazione motivata.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

6. Il provvedimento del Collegio dei probiviri è comunicato all'interessato mediante A/R o mezzo Pec, e-mail o altro sistema similare, purchè idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato.

Il provvedimento di esclusione del Collegio dei probiviri è appellabile all'assemblea.

Il destinatario del provvedimento di esclusione ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito di delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Collegio dei probiviri.

Articolo 26 - Provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità federali

1. Gli organi di giustizia della FITP, o degli altri enti a

cui l'Associazione aderisce, possono adottare, nel rispetto dei propri regolamenti, provvedimenti disciplinari a carico: a) dell'Associazione; b) degli amministratori e dirigenti dell'Associazione; c) dei tesserati dell'Associazione.

Articolo 27 - Responsabilità dell'Associazione per i provvedimenti disciplinari della FITP o di altre autorità.

1. L'Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della FITP, o dagli altri enti cui è affiliata.

2. L'Associazione può richiedere all'associato, che abbia determinato, con il proprio comportamento, l'irrogazione di una sanzione a titolo di responsabilità oggettiva da parte degli organi della FITP o di altro ente cui l'Associazione è affiliata, il risarcimento del danno sofferto, anche ove lo stesso non sia di tipo pecuniario.

Articolo 28 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria interna

1. L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, i soci e gli aggregati, dal momento della loro ammissione all'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a cui l'associazione aderisce.

2. Gli associati e gli atleti si impegnano a non adire le vie

legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.

3. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale di natura irrituale la risoluzione delle controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 808 del Codice di Procedura Civile, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali od associativi.

4. Il Consiglio di Amministrazione, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia nell'ambito delle controversie tra associati, aggregati o con l'Associazione. Il diniego di autorizzazione deve essere sempre motivato. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa. Detta disposizione non si applica nel caso di controversie da promuovere nei confronti della FITP o altro ente cui l'Associazione è affiliata, di altre società o associazioni affiliate o tesserati di altre società o associazioni affiliate, per cui opereranno lo Statuto e i regolamenti della FITP o dell'ente di riferimento.

5. L'inosservanza della presente disposizione comporta a cari-

co dei trasgressori l'adozione di provvedimenti disciplinari fino all'esclusione dall'Associazione.

Articolo 29 - Lavoratori sportivi e volontari

1. I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi del D. Lgs. 36/2021.

2. L'Associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti.

3. Sono ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2021.

TITOLO V = FONDO COMUNE - RENDICONTO

Articolo 30 - Fondo comune - Entrate

1. Il Fondo comune è costituito:

a) dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;

b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione;

c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

2. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione dei versamenti degli associati a qualunque titolo effettuati.

3. Le entrate annuali dell'Associazione sono costituite:

a) dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;

b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 31 - Contributi degli associati

1. Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dall'Associazione, alle scadenze e con le modalità da essa indicate, stabilite e regolate nel regolamento interno con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

Articolo 32 - Rendiconto economico-finanziario e preventivo di spesa

1. L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le relazioni devono essere redatte per iscritto.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Il rendiconto deve restare depositato presso la Sede dell'Associazione per gli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione e fino a che sia sta-

to approvato, a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

4. I rendiconto regolarmente approvato deve essere tenuto e conservato, ai sensi delle disposizioni di Legge in materia, e deve restare a disposizione degli associati presso la Sede dell'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferisce.

5. Il rendiconto consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 33 - Reinvestimento degli avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscano alla chiusura di ogni esercizio finanziario, fatti gli eventuali accantonamenti, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto.

2. Durante la vita dell'Associazione ed al momento della sua cessazione, è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

3. In nessun caso può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

4. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di uti-

li e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

TITOLO VI = SCIOGLIMENTO

Articolo 34 - Obblighi di carattere economico - Scioglimento

1. Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione avvengono:

- a) di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
- b) per deliberazione dell'Assemblea dei soci, a maggioranza di tre quarti degli associati.

2. L'Assemblea delibera contestualmente la nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri, e la destinazione dell'eventuale residuo del patrimonio sociale, soddisfatte tutte le obbligazioni, in conformità delle prescrizioni legislative vigenti o, in mancanza, ad altra associazione avente analoga finalità o comunque a fini sociali sportivi ai sensi dell'art. 7.1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2021.

Articolo 35 -Regolamenti

1. E' facoltà del Consiglio Di Amministrazione emanare regolamenti interni per disciplinare l'uso degli impianti sportivi, della sede e degli altri spazi, nonché per il funzionamento

dei vari servizi.

2. L'osservanza di tutti i regolamenti è obbligatoria per i soci e per gli aggregati.

TITOLO VII = DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 36 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nello Statuto si fa rinvio alle norme dell'ordinamento giuridico italiano ed a quelle delle Federazioni a cui l'associazione è affiliata, in quanto compatibili.

Firmato: LUISA PARASACCHI

Firmato: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.

Certifico io sottoscritto dottor Enrico Maria Sironi, notaio in Gallarate, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo e si rilascia ai sensi dell'art.22, D. Lgs. 7.3.2005, n.82.
Gallarate, Corso Sempione n.9/A, lì 25 luglio 2024.
Firmato digitalmente dal notaio Enrico Maria Sironi